

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



UFFICIO RECLUTAMENTO
PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al Direttore Generale, nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell'Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare:

- l'art. 35 sul reclutamento del personale - da ultimo modificato con D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 - e il suo comma 5 ter, in relazione al quale è stato reso il parere dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione n. 251 del 04/03/2024 richiesto dal Presidente del CODAU;
- l'art. 35 ter che regola il *"Portale unico del reclutamento"*;
- l'art. 35 quater che reca disposizioni sul *"Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale"*, introdotto dall'art. 3 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, rubricato *"Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'art. 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56 che ha previsto *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, come modificato dal suddetto D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di bandire senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e, in particolare l'art. 1, comma 16, secondo cui, per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del medesimo CCNL e dalle norme legislative;

VISTA la legge 5.2.1992, n. 104 e ss.mm.ii., concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il co. 2 del precitato art. 3 del d.l. n. 36/2022 conv., nella parte in cui prevede l'obbligo per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, dell'adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della suddetta legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, recante le *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*;

VISTA la legge del 12.3.1999, n. 68 e ss.mm.ii., recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 198 dell'11.4.2006 recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, da ultimo modificato con Legge 5 novembre 2021, n. 162;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante, tra l'altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, applicabile alle procedure di reclutamento in virtù dell'art. 70, co. 13 del d.lgs. n. 165/2001 e, per le parti non incompatibili, con quanto previsto dall'articolo 35 del predetto decreto legislativo;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



VISTO il Regolamento di Ateneo per l'accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 2318 del 18.6.2019, da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 3404 del 3.08.2021, per quanto non in contrasto con le nuove e sopraggiunte disposizioni del suddetto D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii., nonché del sopracitato D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito nella Legge 9.8.2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lett. d) punto 3) che ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo di produrre il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 e ss.mm.ii., che ha emanato il *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e ss.mm.ii.;

VISTE le modifiche al comma 3 dell'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 apportate, da ultimo, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, dall'art. 3, comma 1, lett. f) del precitato D.L. n. 25 del 14.03.2025, conv. con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii. che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante le *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679"* (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018), nonché il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 ed il Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali, emanato con Decreto del Rettore n.1226 del 19.03.2021;

VISTA la nota prot. 37074 del 24.03.2025, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha richiesto, tra l'altro, l'attivazione di una procedura di reclutamento di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo appartenente all'Area dei Collaboratori, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, per far fronte alla necessità del predetto Dipartimento di garantire la continuità e l'efficienza delle attività dipartimentali e laboratoriali;

VISTO il proprio decreto n. 679 del 3.06.2025 con cui, per le motivazioni ivi esplicitate e in linea con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo 2025-2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 61 del 12.02.2025, si è autorizzata la Dirigente dell'Area Risorse Umane all'avvio dell'iter amministrativo finalizzato, tra l'altro, all'assunzione della suddetta n. 1 unità di personale per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche, a valere sui punti organico relativi alla programmazione ordinaria anno 2024;

CONSIDERATA l'esigenza di ridurre i tempi di accesso all'impiego della suddetta unità, per cui, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 56/2019 sopracitata, è stata esperita, preventivamente, la sola procedura di cui all'art. 34 bis, d.lgs. n. 165/2001, giusta nota dirigenziale prot. 73611 del 5.06.2025, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con pec in pari data, che ha avuto esito negativo;

ACCERTATO, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 del sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria vigente alla data del presente provvedimento corrispondente al profilo professionale da reclutare;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di n. 1 posto appartenente all'Area dei Collaboratori, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", a valere sui punti organico relativi alla programmazione ordinaria anno 2024;

VISTO il Prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, Legge n. 68/99, trasmesso in data 30.01.2025 alla Regione Campania, dal quale risulta che l'Amministrazione ha coperto la quota di riserva di cui all'art. 3 della sopracitata legge n. 68/1999;

CONSIDERATO che non è operante alcuna riserva, stante l'unicità del posto messo a concorso con la presente procedura, tuttavia, si generano frazioni di posto da imputare alle riserve previste per le categorie dei volontari delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



FF. AA., di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per le categorie degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, di cui all'art. 18, co. 4 del d.lgs. n. 40/2017, che saranno cumulate con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni bandite da questo Ateneo;

VISTA la nota prot. 4733 del 15.01.2025 dell'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo relativa alla rappresentatività dei generi nell'Ateneo che, rispetto al personale in servizio nell'Area dei Collaboratori al 31.12.2024, indica al 50 la percentuale di donne e al 50 quella di uomini;

CONSIDERATO, pertanto, che non si applica il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lett. o) del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, essendo il differenziale tra i generi inferiore al 30 per cento;

DECRETA

Art. 1) È indetto il concorso pubblico, per esami, per n. 1 unità di personale appartenente all'**Area dei Collaboratori, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (**cod. rif. 2513**).

Il bando di selezione è pubblicato all'**Allegato 1**, parte integrante del presente decreto.

Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'**Allegato 2**, parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Il Capo dell'Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente al procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione esaminatrice.

Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unità organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedurali.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro BUTTÀ

SaP

Area Risorse Umane
la Dirigente: *dott.ssa Luisa DE SIMONE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Capo dell'Ufficio: *Dott.ssa Federica Saulino*
Tel: 081-2537703/34022/30928/37813/37715
e-mail: uff.reclperscontr@unina.it
pec: uff.reclperscontr@pec.unina.it